

DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile

Il principio contabile sugli strumenti derivati e l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti

Bologna 30 gennaio 2017

Dott. Stefano Bianchi

Dott. Matteo Tamburini

Dott. Maurizio Nastri

Il principio contabile sugli strumenti finanziari derivati

LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (1/3)

Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)

- «Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value.
- Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
- Gli elementi **oggetto di copertura** contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono **valutati simmetricamente** allo strumento **derivato di copertura**;
- si considera sussistente la **copertura** in presenza, fin dall'inizio, di **stretta e documentata correlazione** tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (2/3)

Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)

- **Non sono distribuibili gli utili** che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati **non utilizzati** o **non necessari per la copertura**.
- Le **riserve di patrimonio** che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata **non sono considerate nel computo del patrimonio netto** per le finalità di cui art. 2412 (limiti all'emissione di obbligazioni), 2433 (distribuzione di utili), 2442 (passaggio di riserve a capitale), 2446 (riduzione del capitale per perdite), 2447 (riduzione del CS sotto il minimo legale) e, se positive, **non sono disponibili** e **non sono utilizzabili** a copertura delle perdite.
- Ai fini della presente sezione, per la **definizione di strumento finanziario**, di **attività finanziaria** e **passività finanziaria**, di **strumento finanziario derivato**, di **costo ammortizzato**, di **fair value**, di **attività monetaria** e **passività monetaria**, di **parte correlata** e **modello e tecnica di valutazione** generalmente accettato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea»

LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (3/3)

Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)

Riassumendo, le principali novità introdotte nel codice civile su strumenti derivati sono:

- Obbligo di iscrizione in bilancio
- Iscrizione a fair value (anche se trattasi di derivati incorporati)
- Variazione di fair value a conto economico (salvo copertura di flussi finanziari)
- Variazione di fair value a nuova riserva di PN nel caso di copertura di flussi finanziari
- Concetto di copertura: stretta e documentata correlazione
- Valutazione simmetrica tra strumento di copertura ed elemento coperto
- Non distribuibilità degli utili su derivati non di copertura (volatilità del CE => prudenza)
- Rinvio agli IAS/IFRS per le definizioni di derivato, fair value, attività e passività finanziarie, modelli e tecniche generalmente accettati

OIC 32- Strumenti finanziari derivati

Ambito di applicazione

- Nuovo principio su strumenti finanziari derivati
- Destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del **Codice Civile**;
- Non si applica ai bilanci di esercizio delle **compagnie assicurative**;
- Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione dell'OIC 32:
 - a) I contratti derivati aventi ad oggetto **azioni proprie**;
 - b) I contratti derivati stipulati tra un acquirente ed un venditore relativi agli **strumenti di capitale** oggetto di un'**operazione straordinaria** (trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda, conferimento, fusione, scissione, trasformazione);
 - c) Opzioni di **riscatto** incluse nei contratti di **leasing**;

OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

Definizioni

Strumento finanziario è qualsiasi contratto che da origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società

Un **Derivato** è uno strumento finanziario

- il cui valore **cambia in funzione** dei cambiamenti di un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o altra variabile
- che richiede un **investimento netto iniziale nullo** o limitato
- che è **regolato** ad una data futura.

Tali definizioni sono mutuuate dai principi contabili internazionali (IAS 39)

Impegno irrevocabile è un **accordo vincolante** per lo scambio di quantità prestabilita di risorse ad un **prezzo stabilito** ad una o più date future.

Un'operazione programmata è un'operazione futura per la quale non vi è ancora un impegno irrevocabile.

OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

Definizioni

Il fair value è definito come:

- Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una **regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione**

Tale definizione è in linea con quella degli IFRS (IFRS 13.9)

Il nuovo codice civile, all'art.2424, prevede specifiche voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Classificazione e contenuto delle voci

Attivo patrimoniale previsto da art.2424 c.c.

Classificazione per OIC 32.28 tra attivo circolante e immobilizzato

Immobilizzazioni finanziarie
B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi

Derivato di copertura (FV o cash flows) di un'attività segue la classificazione nell'attivo circolante o immobilizzato dell'attività coperta

Derivato di copertura (FV o cash flows) di una passività oltre l'eser. Succ. è classificato nell'attivo immobilizzato

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi

Derivato di copertura (FV o cash flows) di una passività entro l'eser. successivo, impegno irrevocabile o operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante

Strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Classificazione e contenuto delle voci

Passivo patrimoniale previsto da art.2424 c.c.

Contenuto della voce per OIC 32

Patrimonio netto
A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

OIC 32.29: tale riserva accoglie le variazioni del fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari; tale riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti

Fondi per rischi e oneri
B) 3 - strumenti finanziari derivati passivi

OIC 32.30: tale voce accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Classificazione e contenuto delle voci

Conto economico
previsto da art.2424
C.C.

Contenuto della voce per OIC 32

D) 18 d)
rivalutazione di
strumenti finanziari
derivati

OIC 32.33: la voce include le **variazioni positive** di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente **inefficace** della copertura di flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura, nella copertura di FV (eccezione: l'eventuale eccedenza tra il delta FV dello strumento coperto rispetto al derivato di copertura è rilevata nella voce del CE interessata dell'elemento coperto (ad.es.B) 11) - Variazioni rimanenze materie prime))

D) 19 d)
svalutazione di
strumenti finanziari
derivati

OIC 32.34: la voce include le variazioni negative del FV degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura di flussi finanziari, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nella copertura di FV (eccezione: l'eventuale eccedenza tra il delta FV dello strumento coperto rispetto al derivato di copertura è rilevata nella voce del CE interessata dell'elemento coperto (ad.es.B) 11) - Variazioni rimanenze materie prime))

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Iscrizione iniziale e valutazione successiva

Iscrizione iniziale

- Sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società **diviene parte** delle clausole contrattuali, ossia alla data di **sottoscrizione** del contratto, e pertanto è soggetta a relativi diritti e obblighi.
- Iscrizione al fair value obbligatoria (anche se incorporati in altri strumenti finanziari come prescritto dall'Art. 2426, c.1, numero 11-bis del Codice Civile).

Valutazione successiva

- Valutazione al FV ad ogni data di chiusura di bilancio
- Variazione di FV a CE (salvo l'applicabilità delle regole specifiche previste per le operazioni di copertura).

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Valutazione al fair value

- Una Società deve valutare il *fair value* massimizzando l'utilizzo di **parametri osservabili** rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia del *fair value* di seguito descritta.
- Gerarchia del FV (analogia a IFRS):
 - a) **Livello 1: valore di mercato** per gli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo
 - b) **Livello 2:** ove non esista un valore di mercato, **valore di mercato** derivato dal valore di mercato dei **componenti dello strumento** o di uno **strumento analogo**
 - c) **Livello 3:** valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, tali da assicurare una **ragionevole approssimazione** al valore di mercato.
- Gli strumenti derivati possono essere **standardizzati e quotati in mercati attivi e regolamentati** (prezzo di borsa) oppure definiti su misura per rispondere alle esigenze degli operatori e trattati ***over the counter***
- Il fair value non viene determinato se l'applicazione dei criteri precedenti non fornisce un risultato attendibile (**caso eccezionale**); in questo caso è necessario dare informativa in NI.

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Scorporo dei derivati incorporati

- Si definisce contratto **ibrido** un contratto composto da un contratto primario (“ospite”) e da uno o più contratti derivati (“incorporati”)
- Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa
- Il derivato incorporato **deve essere separato** dal contratto primario e **contabilizzato separatamente** se e soltanto se:
 - a) Le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato **non sono correlati** alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
 - b) Uno **strumento separato** con le **stesse caratteristiche** del derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di **derivato**
- Tale analisi deve essere effettuata esclusivamente alla **data di rilevazione iniziale** dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali.
- Se la società possiede uno strumento ibrido quotato (FV livello 1), può adottare come politica contabile di **valutarlo interamente a FV** con variazioni a CE, senza pertanto lo scorporo della componente derivata. Tale politica contabile deve però essere applicata a tutti i contratti ibridi quotati


OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Operazioni di copertura

Hedge accounting

L'applicazione dell'hedge accounting permette di:

- misurare simmetricamente a CE sia gli strumenti utilizzati per la copertura, sia le attività e passività oggetto di copertura (FV hedge)
- Differire la rilevazione a CE di utili e perdite sui derivati contabilizzandoli a PN, nel caso di copertura di flussi di cassa futuri



Risolve il problema dell'asimmetria contabile a CE

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Operazioni di copertura

- E' ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:
 - a) Rischio di **tasso d'interesse** (es: su strumento di debito rilevato al costo ammortizzato)
 - b) Rischio di **cambio** (es: rischio cambio su acquisto futuro altamente probabile in valuta estera)
 - c) Rischio di **prezzo** (es: su titolo azionario o obbligazionario, merce in magazzino)
 - d) Rischio di **credito** (ad esclusione del rischio legato al proprio merito creditizio)


OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Strumenti di copertura ammissibili

- Uno o più strumenti finanziari derivati possono essere designati come strumenti di copertura
- Lo strumento derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza
- Eccezioni: è possibile designare come di copertura:
 - Il solo valore intrinseco (differenza tra prezzo di mkt del sottostante e il prezzo di esercizio dell'opzione, che non tiene conto del valore temporale, che invece rappresenta la probabilità che con il passare del tempo il valore intrinseco aumenti) del fair value di un'opzione acquistata
 - Il solo elemento spot (valore intrinseco) di un contratto forward (quindi con esclusione del valore temporale, come per l'opzione)
 - Una quota dell'intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del sottostante

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Esempi



OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Elementi coperti ammissibili

1. Attività o passività iscritte in bilancio
 2. Impegni irrevocabili
 3. Operazioni programmate altamente probabili (probabilità ben superiore al 51%)
- Può essere coperta anche un'esposizione aggregata (combinazione tra elemento coperto e strumento derivato)

Esempio: ctr forward sul prezzo di acquisto del caffè per i prossimi 5 mesi, con pagamento di un corrispettivo in dollari, per coprirsi dal rischio prezzo del caffè. La società è però esposta al rischio cambio, quindi può stipulare un forward sul dollaro per un ammontare pari al prezzo fissato col forward sul caffè.

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Sussistenza della copertura - requisiti

La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili

All'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura

La copertura deve essere efficace:

1. Vi è una relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura (il valore del derivato evolve in maniera opposta a quello dell'oggetto coperto)
2. Il rischio di credito non deve incidere significativamente sulle variazioni di fair value dello strumento di copertura e elemento coperto
3. Il rapporto di copertura tra quantità di elementi coperti e strumenti di copertura deve esser definito (normale è 1:1)

Sono soddisfatti tutti i criteri dell'hedge accounting?

Si

Copertura sussistente

L'efficacia della copertura deve essere misurata ad ogni data di chiusura di bilancio

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Relazioni di copertura semplici- verifica qualitativa

- Sono le operazioni effettuate mediante derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto (quali: scadenza, valore nominale, data di regolamento dei flussi finanziari, variabili sottostanti) e il derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad es. un forward o uno swap che hanno un fair value prossimo allo zero)
- Alla data di rilevazione iniziale la loro contabilizzazione può essere basata su analisi esclusivamente qualitativa e non necessita di test quantitativi

OIC 32– Strumenti finanziari derivati altre relazioni di copertura- verifica dell'efficacia quantitativa

- La verifica si effettua misurando l'efficacia della stessa tramite varie metodologie normalmente utilizzate nell'attività di risk management

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità della copertura

- La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa
- In caso di **cambiamenti significativi nella relazione economica** tra elemento coperto e strumento di copertura oppure di **incremento significativo del rischio di credito**, bisogna applicare le regole di **cessazione anticipata** di una relazione di copertura
- Se la **relazione economica** varia in modo tale da portare alla cessazione della relazione di copertura, ma l'obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura rimane lo stesso, è necessario operare una revisione del **rapporto di copertura** per evitare che ulteriori variazioni dello stesso possano successivamente comportare una inefficacia. Ciò può essere fatto solo se la variazione è imputabile a fattori esogeni alla società e non per raggiungere determinati effetti di bilancio.
- Esistono tecniche per operare una revisione del rapporto di copertura

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Riequilibrio della copertura

- Tecniche alternative - revisione del rapporto di copertura:
 - Tramite aumento delle quantità dell'elemento coperto designate
 - Tramite riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate
 - Tramite aumento delle quantità dello strumento di copertura designate
 - Tramite riduzione delle quantità dell'elemento coperto designate
- In ogni caso è necessario calcolare sempre l'inefficacia della copertura da imputare a conto economico in sezione D) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura
- Si deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto dalla data in cui la relazione di copertura (o una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità

OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

modelli di copertura

«Fair value hedge»

Obiettivo: limitare l'esposizione al rischio di variazioni di FV di attività e passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili

OIC 32, 74-82

«Cash flow hedge»


Obiettivo: limitare l'esposizione al rischio di variazione dei flussi attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili (probabilità ampiamente > 51%)

OIC 32, 83-92

OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

fair value hedge

L'elemento coperto è un'attività/passività rilevata nello SP, un impegno irrevocabile o una porzione identificata di essi:



L'adeguamento al FV dell'elemento coperto considera le variazioni di FV intervenute dopo l'avvio della copertura contabile

(*) Con riferimento al rischio oggetto di copertura, anche se l'elemento coperto è valutato al costo o al minore tra costo e mercato

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

fair value hedge

Cessazione della copertura

- Nel momento in cui cessa la copertura, la rivalutazione dell'elemento coperto è mantenuta nello SP e considerata componente di costo dell'attività, passività (anche se scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile).
- Qualora l'elemento coperto sia un'attività o passività finanziaria, la rivalutazione viene rilasciata a CE progressivamente lungo la durata dell'operazione di copertura originariamente prevista
- Se l'attività o passività finanziaria è valutata al costo ammortizzato, la rivalutazione cumulata è imputata a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo stabilita da OIC 15 e OIC 19

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

esempio di fair value hedge

Oggetto coperto

Finanziamento passivo a tasso fisso

Strumento di copertura

Interest rate swap

Rischio coperto

Rischio di variazioni di Fair Value dello strumento coperto dovuto a una discesa dei tassi

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

esempio di fair value hedge

Oggetto coperto

Titolo obbligazionario a tasso fisso

Strumento di copertura

Put option

Rischio coperto

Rischio di variazioni di Fair Value dello strumento coperto dovuto a un aumento dei tassi

OIC 32- Strumenti finanziari derivati

cash flow hedge



OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

cash flow hedge-rilascio della riserva di copertura flussi di PN

- a) In una **copertura di flussi finanziari connessa ad un'attività o passività iscritta in bilancio**, l'importo della riserva viene riclassificato a CE nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio. La voce di CE in cui rilasciare la riserva è la stessa impattata dai flussi finanziari attesi
- b) In una **copertura di flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile** che comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziaria, la società al momento della rilevazione della attività o passività deve eliminare l'importo della riserva e includerlo nel valore contabile dell'attività o passività non finanziaria (salvo che l'importo costituisca una perdita che si prevede di non recuperare almeno in parte in uno o più esercizi futuri, in qual caso l'importo non recuperabile va imputato alla voce D9 19) d) del CE))

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

cash flow hedge - cessazione

- La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se:
 1. Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato
 2. La copertura non rispetta più i requisiti per la sua qualificazione
 3. In una copertura di un'operazione programmata, si ritiene che la transazione prevista che era soggetta a copertura non sia più altamente probabile
- Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l'importo cumulato della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi riclassificando la stessa nella sezione D) del conto economico (salvo il caso in cui si prevede che i flussi finanziari dell'elemento coperto si verifichino, nel qual caso rimane la riserva nella voce di PN)

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

esempio di cash flow hedge

Oggetto coperto

Finanziamento passivo a tasso variabile

Strumento di copertura

Interest rate swap

Rischio coperto

Rischio di variazioni dei flussi di cassa (interessi)

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Regole di transizione per operazioni in essere alla data di prima applicazione

Si può procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio del bilancio d'esercizio di prima applicazione del principio. Ciò comporta:

a) Verifica a tale data dei criteri di ammissibilità

b) Fair value hedge

Valutazione a Fair value sia dell'elemento coperto che dello strumento di copertura

Utili o perdite di esercizi precedenti

c) Cash flow hedge

Componente efficace

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Componente inefficace

Utili o perdite di esercizi precedenti

Caso pratico - Copertura flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (1/4)

Relazione di copertura semplice (OIC32, §101-118)

Si riporta di seguito l'esempio El.34 in calce all'OIC32 al fine di chiarire meglio alcuni aspetti applicativi della copertura di flussi finanziari.

Supponiamo che, la società A sottoscriva al 30 giugno 2016 un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- importo: Euro 100.000;
- data sottoscrizione: 30 giugno 2016;
- scadenza 30 giugno 2018;
- regolamento flussi: semestrale;
- tasso Euribor 6 mesi;

Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un IRS con le seguenti caratteristiche:

- nozionale: Euro 100.000;
- data sottoscrizione: 30 giugno 2016;
- scadenza 30 giugno 2018;
- regolamento flussi: semestrale;
- diritto a incassare: Euribor 6 mesi, diritto a pagare 4,99% fisso;

Caso pratico - Copertura flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (2/4)

Dato che i termini del finanziamento e del contratto coincidono, e il fair value del derivato al momento della stipula è prossimo allo zero, la società A può scegliere di applicare il modello contabile per le relazioni semplici, evitando di calcolare la componente di inefficacia.

Si riportano di seguito le scritture contabili alla data di stipula del finanziamento e del contratto derivato e al 31.12.2016 ipotizzando che il fair value del derivato si sia incrementato di Euro 147.

30.06.2016		Dare	Avere
Rilevazione del finanziamento			
C) IV	Disponibilità liquide	100.000	
D) 4)	debiti verso banche		100.000
31.12.2016		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi sul finanziamento (Euro 2.225) e differenziali IRS pagati (Euro 239)			
C) IV	Disponibilità liquide		2.464
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari	2.464	
Rilevazione del derivato al fair value			
B) III4)	Strumenti finanziari derivati attivi	147	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari		147

Caso pratico - Copertura flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (3/4)

Al 31 dicembre 2017 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi a TV per Euro 4.890 (Euro 2.274 al 30.06.2017 e 2.616 Euro al 31.12.2017)
- pagato sul derivato al 31 dicembre 2017 Euro 37 (differenza tra tasso fisso pagato Euro 4.927 e variabile incassato Euro 4.890)
- stimato un fair value del derivato pari a 479 Euro.

Le scritture contabili al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

	31.12.2017	Dare	Avere
Rilevazione degli interessi sul finanziamento (Euro 4.890) e differenziali IRS pagati (Euro 37)			
C) IV	Disponibilità liquide		4.927
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari	4.927	
Rilevazione del derivato al fair value			
B) III4)	Strumenti finanziari derivati attivi	332	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari		332

Caso pratico - Copertura flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (4/4)

Al 31 dicembre 2018 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi a TV per Euro 2.957 al 30 giugno 2018;
- incassato sul derivato al 30 giugno 2018 Euro 493 (differenza tra tasso fisso pagato Euro 2.464 e variabile ricevuto Euro 2.957);
- Le scritture contabili al 30 giugno 2018 sono le seguenti:

30.06.2018		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi sul finanziamento (Euro 2.957) e differenziali			
C) IV	Disponibilità liquide		2.464
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari	2.464	
Pagamento del debito e chiusura del derivato			
C) IV	Disponibilità liquide		100.000
D) 4)	debiti verso banche	100.000	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari	479	
B) III4)	Strumenti finanziari derivati attivi		479

Caso pratico - Copertura di fair value di un magazzino di materie prime (1/2)

Relazione di copertura semplice (OIC32, §101-118)

Si riporta di seguito l'esempio El.35 in calce all'OIC32 al fine di chiarire meglio alcuni aspetti applicativi della copertura di fair value.

Supponiamo che la società C decida di coprirsi dal rischio di variazione del fair value del proprio magazzino per una quantità di 1 kg d'oro fino al 1 gennaio 2019, sottoscrivendo un forward sul prezzo dell'oro che prevede al 1 gennaio 2019 la Società regolerà al netto con la controparte del derivato la differenza tra il valore di mercato (in Euro) di 1 kg d'oro al 1 gennaio 2019 e il prezzo prefissato pari a Euro 26,78 al gr.

All'inizio della copertura il fair value del derivato è zero, il valore contabile del magazzino è Euro 21.000.

La Società decide di designare il contratto derivato a copertura del rischio di fair value sul prezzo dell'oro in modo tale che se si dovesse verificare al 1 gennaio 2019 un eccesso di materia prima per la produzione sarebbe libera di rivendere tale materia prima senza correre il rischio di rilevare perdite.

Caso pratico - Copertura di fair value di un magazzino di materie prime (2/2)

Al 31 dicembre il fair value del derivato si è incrementato di Euro 150. In base al modello di copertura semplice, al 31 dicembre 2018 la Società non calcola il fair value del magazzino, ma lo adegua per un **valore pari e di segno opposto** a quello del fair value dello strumento di copertura (nell'esempio lo riduce di 150 Euro).

Si riportano di seguito le scritture contabili al 31 dicembre 2018.

31.12.2018		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	150	
D) 18) d)	rivalutazione di strumenti finanziari derivati		150
C) I 1)	materie prime, sussidiarie e di consumo		150
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	150	

Riflessi fiscali

Strumenti Finanziari Derivati

Art. 112 TUIR

- c. 1 Eliminazione definizione: operazioni “fuori bilancio”
- c. 2 rettifica definizione
- c. 3-bis non applicazione dei limiti anche a ITA GAAP a parte micro imprese
- c. 4 e 5 rettifiche definitorie
- c. 6 modifica/abrogazione definizione copertura

Novità

- ✓ Completa assimilazione al trattamento IAS adopters
- ✓ Cash Flow Hedge - Fair Value a PN - rinvio dell'effetto fiscale al momento del riversamento in C/E (art. 7 c. 3 DM 8/6/2016)

Strumenti Finanziari Derivati

Norma transitoria:

- Derivati Speculativi (non iscritti in bilancio nel 2015): rilievo solo al momento del realizzo
- Derivati Speculativi (già iscritti in bilancio nel 2015): ultrattività
- Derivati di copertura: sempre esclusi dalla norma transitoria - effetto simmetria

Criterio del costo ammortizzato

Costo ammortizzato

- La riforma contabile introduce il modello del **costo ammortizzato**, da utilizzare per la valutazione dei **crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli**.
- Il costo ammortizzato è definito come il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo sulla differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, dedotta ogni riduzione di valore o per irrecuperabilità.

Costo ammortizzato

- Il credito ed il debito vanno iscritti inizialmente al valore nominale al netto di premi, abbuoni e includendo i **costi** direttamente attribuibili alla **transazione**.
- Ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza è inclusa nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'**interesse effettivo**, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico) di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito

Costo ammortizzato - costi della transazione

I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, emissione o dismissione di un'attività/passività finanziaria

I costi di transazione possono essere:

- spese di istruttoria
- gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari
- le eventuali commissioni attive e passive iniziali
- le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.

Costo ammortizzato - TIE

Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva ed è il **tasso interno di rendimento (TIR)**, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazioni iniziale (eccezione: TV, che porta a rideterminare il TIR).

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo **non includono le perdite future dei crediti**, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito

Caso pratico - Costo ammortizzato (1/8)

Si riporta di seguito un esempio al fine di chiarire meglio alcuni aspetti applicativi del criterio del costo ammortizzato.

Supponiamo che, in data 1° gennaio 20X0, Alfa S.p.A. si indebiti con una banca, stipulando un contratto di finanziamento che preveda le seguenti condizioni:

- importo complessivo del finanziamento, € 100.000;
- tasso di interesse fisso del 3%;
- interessi annuali posticipati che maturano dal 1° gennaio 20X0 e saranno pagati posticipatamente il 31 dicembre di ciascun esercizio;
- oneri accessori sostenuti dalla stessa Alfa S.p.A., in sede di stipula del contratto, pari a € 2.000;
- rimborso del capitale a scadenza dopo 5 anni.

Caso pratico - Costo ammortizzato (2/8)

a) Determinazione del valore iniziale d'iscrizione

Il valore di iscrizione iniziale è pari a € 98.000, ottenuto per somma algebrica tra:

- l'importo complessivo del finanziamento: € 100.000
- gli oneri accessori sostenuti dalla società in sede di stipula del contratto: € (2.000)

Caso pratico - Costo ammortizzato (3/8)

b) quantificazione degli oneri e dei proventi che rendono differente il valore iniziale e a scadenza dello strumento finanziario

Nel nostro esempio non sono stati ipotizzati proventi, ma solamente oneri, pari a € 2.000, che rendono il valore iniziale del finanziamento (€ 98.000) differente dal valore a scadenza (€ 100.000). L'importo di tali oneri dovrà essere ammortizzato durante tutta la durata del finanziamento.

Caso pratico - Costo ammortizzato (4/8)

c) Determinazione del tasso d'interesse effettivo

Il tasso di interesse effettivo viene determinato attualizzando - alla data della stipula del contratto - tutti i flussi di cassa collegati all'operazione di finanziamento, rappresentati dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale a scadenza e ponendo tale valore pari al valore iniziale del finanziamento che, come sappiamo, è pari a € 98.000. Tale tasso è pari al 3,4422%, come risulta dal seguente calcolo:

$$98.000 = 3.000 / (1 + x) + 3.000 / (1 + x)^2 + 3.000 / (1 + x)^3 + 3.000 / (1 + x)^4 + 103.000 / (1 + x)^5$$

da cui $X = 3,4422\%$

Caso pratico - Costo ammortizzato (5/8)

Il tasso di interesse effettivo dell'operazione, pari a 3,4422%, si può determinare molto semplicemente con un foglio elettronico.

Il tasso di interesse effettivo (3,4422%) è superiore al tasso previsto contrattualmente (3%), proprio per la presenza degli oneri accessori.

Caso pratico - Costo ammortizzato (6/8)

d) presentazione del piano di ammortamento del finanziamento

Il piano di ammortamento del prestito è un prospetto, come quello che presentiamo nella seguente tabella, che mostra i flussi di capitale e di interesse dell'operazione durante l'intero periodo di durata.

Anni	Capitale (e oneri) (A)	Interessi nominali (B=100.000*3 %)	Interessi effettivi (C)	Delta (D=C-B)	Sommatoria di Delta (E)	Costo ammortizzato (F=98.000+E)
0	98.000,00					98.000,00
1	0,00	3.000,00	3.373,39	373,39	373,39	98.373,39
2	0,00	3.000,00	3.386,25	386,25	759,64	98.759,64
3	0,00	3.000,00	3.399,54	399,54	1.159,18	99.159,18
4	0,00	3.000,00	3.413,30	413,30	1.572,48	99.572,48
5	-100.000,00	3.000,00	3.427,52	427,52	2.000,00	
Tot		15.000,00		2.000,00		

Caso pratico - Costo ammortizzato (7/8)

In sede di initial recognition del debito (all'atto di erogazione del mutuo), lo strumento finanziario si rileva come segue:

1/1/20X0

	DARE	AVERE
Banca x c/c	98.000	
Finanziamenti passivi		98.000

All'atto del pagamento della prima quota interessi, si tiene conto che:

- da un punto di vista economico si considerano gli interessi effettivi (calcolati al tasso di interesse effettivo del 3,4422%);
- finanziariamente, si pagano gli interessi nominali (al tasso del 3%).

Caso pratico - Costo ammortizzato (8/8)

Le scritture contabili saranno pertanto le seguenti:

31/12/20X0

	DARE	AVERE
Interessi passivi su finanziamenti	3.373,39	
Finanziamenti passivi		3.373,39

31/12/20X0

	DARE	AVERE
Finanziamenti passivi	3.000	
Banca x c/c		3.000

Costo ammortizzato - *Attualizzazione*

L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del “*fattore temporale*” nella valutazione dei crediti e debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale il TIE deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.

Il **tasso di interesse di mercato** è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

La differenza tra valore iniziale al tasso di mercato e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come:

- **provento finanziario** lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo; e
- **come onere finanziario** lungo la durata del debito.

Casistica particolare

Crediti e debiti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente attualizzando il credito /debito al tasso di mercato.(B)

La differenza tra (B) e il valore a termine deve essere imputata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito/debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo

Nel caso dei **crediti finanziari**, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, **salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura**. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.



Caso pratico - casistica particolare

La società A vende un prodotto al 31.12.2016 per €1.000 a B, con pagamento a 24 mesi senza corresponsione di interessi. Si ipotizza una componente implicita finanziaria di €100.

31.12.2016

<i>Credito</i>	<i>a ricavo</i>	1.000
----------------	-----------------	-------

Vendita del prodotto

<i>Ricavo</i>	<i>a credito</i>	100
---------------	------------------	-----

Componente implicita finanziaria

31.12.2017

<i>Credito</i>	<i>a interesse attivo</i>	50
----------------	---------------------------	----

Componente finanziaria rilevata per competenza lungo la durata del credito

31.12.2018

<i>Credito</i>	<i>a interesse attivo</i>	50
----------------	---------------------------	----

Componente finanziaria rilevata per competenza lungo la durata del credito

Costo ammortizzato - esenzioni

Le semplificazioni introdotte dal D.Lgs.139 per le società che redigono bilanci abbreviati o le micro imprese consentono di non applicare il criterio del costo ammortizzato: conseguentemente **i debiti possono essere valutati al valore nominale e i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo, in entrambi i casi senza applicare l'attualizzazione.**

L'ulteriore eccezione alla regola del costo ammortizzato è applicabile se gli effetti sono **irrilevanti** rispetto al valore determinato in base ai criteri suesposti (valore di presumibile realizzo per i crediti), ed in particolare il principio presume che ciò avvenga per **i crediti/debiti che sono a breve termine**, cioè hanno scadenza inferiore ai 12 mesi.

Effetti della prima applicazione

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti e debiti secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015 **possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio precedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016**. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti e debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015.

La società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti e debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio di tale facoltà **occorre farne menzione in nota integrativa**.

Effetti della prima applicazione

Se invece si ritiene di adottare l'applicazione retroattiva, gli effetti sui crediti e debiti iscritti in bilancio al 31.12.2015 sono imputati agli utili e perdite a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale, mentre per i crediti e debiti sorti nel corso del 2016, ad utile o perdita di esercizio.

Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il criterio fosse stato da sempre applicato evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente;
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

RIFLESSI FISCALI

Deducibilità degli interessi passivi - Definizione di interessi

Art. 96, commi 1 e 3, TUIR

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).

Assumono rilevanza gli interessi passivi e attivi (nonché gli oneri e i proventi assimilati) derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura).

Novità

- (Ir)rilevanza dei costi di transazione (che prima delle novità costituivano oneri pluriennali)?
- (Ir)rilevanza degli interessi «scorporati» da costi/ricavi associati a debiti/crediti commerciali con scadenza ultrannuale?
 - ✓ Gli interessi impliciti non rilevano ai fini impositivi stante l'art. 109, comma 2, TUIR, secondo cui i costi/ricavi sono determinati sulla base delle risultanze contrattuali (Assonime, circolare n. 46/2009).
- Deducibilità degli interessi determinati sulla base del costo ammortizzato nonostante l'art. 89, comma 5, TUIR (tasso legale se la misura degli interessi non è determinata per iscritto)?

ANY QUESTIONS